

Codice A1419A

D.D. 29 giugno 2022, n. 1158

"Fondazione Casa dell'Anziano Madonna della Misericordia Onlus", con sede in Pinerolo (TO). Presa d'atto della modifica dello Statuto.



ATTO DD 1158/A1419A/2022

DEL 29/06/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: “Fondazione Casa dell’Anziano Madonna della Misericordia Onlus”, con sede in Pinerolo (TO). Presa d’atto della modifica dello Statuto.

Premesso che:

il Presidente della “Fondazione Casa dell’Anziano Madonna della Misericordia Onlus”, C.F. 85000870015, con sede in Pinerolo (TO), Piazza Marconi 8, ha presentato istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private del nuovo Statuto dell’Associazione, con nota acquisita al prot. n. 5245 del 10.02.2022;

la Fondazione medesima risulta essere stata iscritta in data 11.04.2005 presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private della Regione Piemonte al n. 586/1264;

la Fondazione ha deliberato l’approvazione di un nuovo testo dello Statuto, al fine di adeguarlo al D.Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo Settore, come da atto a rogito del dott. Enrico Ortali, notaio in Pinerolo, rep. n. 3663 del 09.10.2020, registrato presso l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Torino il 15.10.2020 al n.40476;

rilevato che il verbale di approvazione delle modifiche statutarie riporta che *“l’efficacia delle modifiche testé assunte è subordinata all’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed all’iscrizione dell’Ente nel medesimo Registro e pertanto l’attuale Statuto resterà in vigore fino a tale momento.”*;

vista la sospensione del procedimento di cui alla nota prot. n. 6487 del 16.02.2022, nella quale Regione Piemonte richiedeva alcune integrazioni della documentazione inoltrata; visti i riscontri forniti con nota prot. n. 13124 del 04.04.2022 e nota prot. n. 17811 del 10.05.2022, attraverso cui la Fondazione ha fornito i chiarimenti e le integrazioni richieste;

preso atto che allorquando avverrà l’iscrizione della Fondazione presso il RUNTS, la denominazione della stessa sarà integrata dall’acronimo ETS;

attestato l'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private;

visto il D.P.R. n. 361/2000;

visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 29/93;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.G.R. n. 1-3615 del 31.07.2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

DETERMINA

Di prendere atto del nuovo Statuto della "Fondazione Casa dell'Anziano Madonna della Misericordia Onlus", con sede in Pinerolo (TO). Lo Statuto è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

di iscrivere al n. 586/1264 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private il nuovo Statuto, prevedendo inoltre che, allorquando avverrà l'iscrizione della Fondazione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. 117/2017, la denominazione della stessa sarà integrata dall'acronimo ETS.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato

Allegato "A" ad atto numero 3663/2804 di Repertorio

FONDAZIONE CASA DELL'ANZIANO E.T.S.

STATUTO

TITOLO I

ARTICOLO 1. ORIGINI

La Fondazione Casa dell'Anziano - Madonna della misericordia E.T.S - Ente Filantropico del Terzo Settore - siglabile "Casa dell'Anziano Pinerolo ETS":

- fu fondata nel 1822 dal Canonico Michele Cerruti, Parroco di Pinerolo, insieme con Rosalia Diano e le sorelle Elisabetta, Felicita e Domenica Bonelli;
- fu eretta in Ente Morale con Regio Brevetto del 18 Dicembre 1832 con il nome di "Ospizio Poveri Cronici Incurabili sotto il titolo di Nostra Signora Madonna della Misericordia";
- divenne IPAB con la Legge Crispi del 17 Luglio 1890;
- con decreto del 6 Gennaio 1966, cambiò l'antica denominazione in quella di "Casa dell'Anziano - Madonna della Misericordia";
- in data 1 Marzo 1993 divenne Ente con personalità giuridica di diritto privato, assumendo la forma di "Associazione" e successivamente acquisì la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.);
- in data 23 Dicembre 2004 si trasformò in "Fondazione".

ARTICOLO 2. SEDE

La Fondazione ha sede in Pinerolo.

ARTICOLO 3. SCOPI

1. La Fondazione è apolitica ed esclude qualsiasi finalità di lucro.
2. La Fondazione salvaguarda le specificità delle origini attraverso una particolare cura ed attenzione alla spiritualità degli ospiti e dei dipendenti, prescindendo dal loro credo religioso.
3. La Fondazione persegue finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e può svolgere attività ad essa logicamente collegate e/o connesse in via diretta o indiretta; potrà, inoltre, promuovere, gestire, cogestire o far gestire, in ogni forma, centri di assistenza per anziani e per disabili quali case di riposo, servizi semiresidenziali, centri di promozione per assistenza domiciliare, individuando altresì soluzioni alternative per il supporto delle persone anziane, con disabilità e/o con incapacità, nonchè organizzare corsi e simili per la formazione in tali ambiti, perseguendo gli scopi istituzionali.
4. La Fondazione è inoltre impegnata a:
 - sostenere gli oneri a titolo di integrazione delle rette e delle eventuali spese di assistenza per quegli ospiti che si trovino in situazioni economiche disagiate;
 - favorire lo sviluppo di un Sistema a rete tra Enti aventi lo stesso scopo sociale;
 - sensibilizzare la collettività verso i problemi delle persone

anziane, con disabilità o incapaci;

- realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa in conformità alla normativa vigente.

ARTICOLO 4. DURATA

La Fondazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 5. PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione si divide in patrimonio di gestione e patrimonio di dotazione ed è costituito dal complesso dei beni mobili ed immobili già di pertinenza della Associazione "Casa dell'Anziano - Madonna della Misericordia", unitamente a quanto fino ad oggi acquisito.

2. Il patrimonio di gestione è composto da beni mobili e immobili provenienti e/o ricevuti da disciolti organismi socio-assistenziali, da donazioni, da lasciti, da elargizioni, da contributi pubblici e privati, da offerte, da sovvenzioni, da proventi di iniziative poste in essere dalla Fondazione o ad essa rivolte e da quant'altro (ivi compresi trust e/o atti di destinazione di beni) diretto alla Fondazione per il conseguimento in via diretta o indiretta delle finalità statutarie. La disponibilità dei beni che compongono il patrimonio di gestione e, più in generale, la gestione ordinaria e straordinaria dei medesimi sono affidate al Comitato Direttivo.

3. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi destinando direttamente a tal fine tutto il suo patrimonio mobiliare ed

immobiliare ed è tenuta ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse teleologicamente connesse.

4. Non potrà dunque distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

5. Il Patrimonio di dotazione della Fondazione, destinato all'attività istituzionale e pertanto inalienabile ed incedibile, salvo quanto previsto agli articoli 11 e 15, è costituito dal compendio immobiliare sito in Pinerolo, Piazza Marconi n. 8 / Via Massimo d'Azeglio n. 4 ed è gestito dal Comitato Direttivo che provvede direttamente alla relativa amministrazione e cura, apportando qualora necessario, modifiche delle destinazioni d'uso. Parimenti il Comitato Direttivo provvede alla gestione e amministrazione del Patrimonio di gestione, composto da ogni altro bene mobile o immobile presente e futuro, curandone il miglior utilizzo e apportando se necessario anche modifiche di destinazione d'uso.

TITOLO II

ARTICOLO 6. ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;

- il Consiglio di Indirizzo;
- il Comitato Direttivo;
- l'Organo di controllo.

ARTICOLO 7. PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

1. Il Presidente è il Rappresentante legale della Fondazione.

La carica di Presidente spetta di diritto al Vescovo pro-tempore della Diocesi di Pinerolo.

2. In caso di assenza o di impedimento sarà sostituito dal Vice Presidente, nominato dal Comitato direttivo, su indicazione e proposta del Presidente.

3. Nel caso in cui il Vescovo della Diocesi di Pinerolo non intendesse o non potesse assumere l'ufficio, la carica sarà assunta, fino a revoca, dal Vicario generale o da altro soggetto designato dal Vescovo.

4. In caso di vacatio sedis l'ufficio sarà comunque assunto dal Vicario generale.

5. Il Presidente, o in sua assenza o impedimento il Vice-Presidente, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Indirizzo e del Comitato direttivo, definisce l'Ordine del Giorno e ne dirige i lavori.

6. Il Presidente cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma; comunque sovrintende al buon funzionamento della Fondazione e ne assicura, unitamente al Consiglio di indirizzo, l'attuazione

delle finalità e degli scopi ideali.

7. Il Presidente adotta, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti necessari per la vita della Fondazione, convocando tempestivamente l'organo preposto e competente per opportuna ratifica.

8. Il Presidente può delegare singole facoltà di sua competenza al Vice-Presidente o a membri del Comitato Direttivo e rilasciare procure speciali per singole operazioni a terzi, consulenti, professionisti e tecnici.

ARTICOLO 8. CONSIGLIO DI INDIRIZZO

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto dal Presidente della Fondazione che lo presiede e da un numero minimo di 5 (cinque) ad un numero massimo di 10 (dieci) membri così designati:

* 1 o 2 membri dalla Diocesi di Pinerolo;

* 1 membro dalle Congregazioni religiose della Diocesi di Pinerolo;

* 1 o 2 membri dalle Parrocchie della Città di Pinerolo;

* 1 o 2 membri dalle Parrocchie della Diocesi di Pinerolo

* oltre ai componenti eventualmente nominati dal Consiglio medesimo in base al comma 4 del presente articolo.

2. Nell'effettuare le designazioni dovrà essere perseguito il rispetto del principio della parità di genere. I consiglieri dovranno essere scelti secondo criteri di onorabilità, competenza, professionalità ed esperienza, preferibilmente maturati nella gestione e amministrazione presso enti e/o aziende pubbliche o

private, nelle professioni intellettuali (tecniche, giuridiche e fiscali/tributarie), nell'attività accademica.

3. Almeno 60 giorni prima della data di scadenza del Consiglio, il Presidente invita gli Enti di cui al comma 1 alle designazioni di rispettiva competenza che dovranno essergli trasmesse entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Decorso tale termine il Presidente comunica il numero dei componenti del Consiglio di indirizzo e i loro nominativi.

4. I componenti del Consiglio di Indirizzo possono chiamare a far parte del Consiglio medesimo, fino ad un numero massimo di 2 (due) membri, persone fisiche o rappresentanti di Enti che contribuiscano, direttamente o indirettamente, alla vita ed allo sviluppo della Fondazione.

5. I componenti del Consiglio di Indirizzo non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

ARTICOLO 9. MOTIVI DI IMPEDIMENTO E DI DECADENZA DALL'UFFICIO

1. Non possono assumere la carica di Consigliere coloro che:

- * abbiano liti con la Fondazione o abbiano debiti con essa e che siano stati legalmente posti in mora;
- * siano stati dichiarati inabilitati, interdetti o falliti;
- * ricoprano cariche politiche nell'ambito territoriale regionale di operatività della Fondazione;

* rivestano incarichi dirigenziali presso le Aziende Sanitarie Locali della Regione Piemonte, presso Consorzi intercomunali e/o enti locali territoriali;

* siano componenti di altro organo della Fondazione;

* si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c.

2. Sono causa di decadenza dalla carica di Consigliere:

* l'assenza ingiustificata per 3 (tre) sedute consecutive;

* l'accertamento di qualunque danno morale o materiale arrecato alla Fondazione;

* l'aver operato in conflitto di interessi;

* la condanna penale per qualsivoglia reato contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione, nonché per fattispecie dalle quali possa discendere un danno materiale o morale o un pregiudizio all'immagine della Fondazione;

* il fallimento o l'esistenza di procedure concorsuali o analoghe ad esse;

* l'accertamento di qualsiasi violazione dello Statuto, dei Regolamenti interni o delle disposizioni delle normative europee, nazionali e degli Organi competenti;

* l'insorgere di una condizione di incompatibilità con la carica.

ARTICOLO 10. DURATA

1. Il Consiglio di Indirizzo dura in carica 5 (cinque) anni.

2. Tutti i Consiglieri sono rieleggibili per due ulteriori mandati e

scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo, relativo all'ultimo anno di durata del Consiglio.

3. In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere l'Ente che lo ha designato provvederà alla sua sostituzione. Qualora il Consigliere dovesse cessare dalla carica per soppressione dell'ente che lo ha designato (vedi art. 8, 1° e 2° c.) - la Diocesi provvederà alla sua sostituzione per un tempo pari alla residua durata del mandato del Consigliere cessato.

ARTICOLO 11. COMPETENZE

1. Il Consiglio di Indirizzo ha i seguenti compiti:

- * assicurare il corretto perseguimento delle finalità della Fondazione;
- * nominare l'Organo di controllo;
- * approvare mediante delibera da assumersi entro il mese di Novembre, il Documento programmatico previsionale per l'anno successivo;
- * approvare, mediante delibera da assumersi entro il mese di Aprile successivo, il Bilancio consuntivo, salvo il caso che particolari esigenze della Fondazione richiedano una posticipazione entro il limite massimo di ulteriori 60 (sessanta) giorni;
- * deliberare sugli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo;
- * approvare il Bilancio sociale
- * deliberare sulle materie indicate all'art. 12, 6° c..

ARTICOLO 12. CONVOCAZIONE E MODALITA' OPERATIVE

1. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno e ogniqualvolta sia necessario per l'esercizio delle sue funzioni.

2. Il Consiglio viene convocato dal Presidente in seduta ordinaria e/o straordinaria con lettera raccomandata a mano oppure mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, inviato almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e contenente i punti iscritti all'Ordine del giorno, il giorno, l'ora e la sede della riunione.

3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o da persona nominata tra i Consiglieri presenti.

4. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti palesi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Il Consiglio di Indirizzo, su proposta del Comitato Direttivo, delibera inoltre - con maggioranza qualificata dei 3/4 dei Consiglieri in carica - sui seguenti temi:

* le modifiche dello Statuto;

* il trasferimento della sede legale in altro Comune purché nell'ambito dei Comuni compresi nella Diocesi di Pinerolo;

* l'alienazione, la cessione e/o la dismissione dei beni immobili costituenti il Patrimonio di dotazione della Fondazione, provvedendo

al contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al soddisfacimento delle finalità statutarie;

* l'estinzione della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio.

7. Il Consiglio è convocato in via straordinaria ogniqualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta scritta almeno 3 (tre) Consiglieri.

8. Salvo il caso di trattazione di affari riservati, i componenti del Comitato Direttivo, unitamente alle Direzioni, partecipano alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, senza diritto di voto.

9. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo sono redatti da un Segretario verbalizzante che viene nominato all'inizio di ogni seduta.

10. Il Segretario provvede inoltre a trascrivere e riportare in ordine cronologico sui rispettivi registri i verbali delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo che sono sottoscritti dal Presidente, o dal Vice-Presidente, e dal Segretario verbalizzante della seduta stessa.

11. I libri e i registri della Fondazione sono visionabili da parte dei Consiglieri che ne facciano motivata istanza; le eventuali copie richieste vengono rilasciate a spese del richiedente.

ARTICOLO 13 . COMITATO DIRETTIVO

1. Il Comitato Direttivo è l'organo amministrativo della Fondazione ed è composto dal Presidente, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo

di 7 (sette) componenti nominati:

* 1 o 2 componenti dalla Diocesi;

* 1 o 2 componenti dalle Parrocchie della Diocesi di Pinerolo;

* oltre ai componenti eventualmente nominati dal Comitato medesimo in base al comma 2 del presente articolo.

2. Il Comitato Direttivo può nominare fino ad un massimo di 2 (due) ulteriori componenti per meglio assolvere i propri compiti gestionali.

3. Il Comitato Direttivo designa, individuandolo tra i suoi componenti, il Vice-Presidente della Fondazione su indicazione del Presidente.

4. I componenti del Comitato Direttivo sono nominati con le modalità e secondo i criteri previsti dall'articolo 8 comma 4 e seguenti, durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili per due ulteriori mandati.

5. Le sedute del Comitato Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

6. Si applicano anche ai componenti del Comitato direttivo le norme del precedente Articolo 9.

7. In caso di decadenza, revoca, dimissioni o cessazione dalla carica di un componente del Comitato Direttivo, l'Ente che lo ha designato

provvederà alla sua sostituzione. Qualora il componente del Comitato Direttivo dovesse cessare dalla carica per soppressione dell'ente che lo ha designato - la Diocesi provvederà alla sua sostituzione per un tempo pari alla residua durata del mandato del componente cessato.

8. Le Direzioni delle Case facenti capo all'organizzazione operativa della Fondazione partecipano, senza poteri di voto, alle riunioni del Comitato Direttivo con esclusione di quelle convocate per affari riservati.

ARTICOLO 14. MODALITA' OPERATIVE

1. Il Comitato Direttivo è presieduto di diritto dal Presidente o dal Vice-Presidente; in caso di assenza e/o impedimento di entrambi, è presieduto dal membro più anziano del Comitato stesso.

2. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente - o in sua vece dal Vice Presidente - in seduta ordinaria almeno una volta al mese e, in seduta straordinaria, in tutti i casi di urgente necessità o su richiesta di due suoi membri.

3. Almeno 3 (tre) giorni liberi prima della riunione il Presidente predispone la Convocazione, contenente i punti iscritti all'Ordine del giorno, il giorno, l'ora e la sede della riunione, da inviare con lettera raccomandata a mano oppure mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. La Convocazione della seduta dovrà essere comunicato negli stessi termini alle Direzioni.

4. Le sedute del Comitato Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti palesi, salvo il caso previsto dall'art. 15, 3° comma. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. I verbali delle delibere del Comitato Direttivo sono redatti da un Segretario verbalizzante che viene nominato all'inizio di ogni seduta.

6. Il Segretario provvede inoltre a trascrivere e riportare in ordine cronologico sui rispettivi registri i verbali delle deliberazioni del Comitato Direttivo che sono sottoscritti dal Presidente, o dal Vice-Presidente, e dal Segretario verbalizzante della seduta stessa.

7. I libri e i registri del Comitato Direttivo sono visionabili da parte dei componenti che ne facciano motivata richiesta; le eventuali copie richieste vengono rilasciate a spese del richiedente.

8. I componenti del Comitato Direttivo non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

ARTICOLO 15. POTERI E COMPETENZE

1. Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e del relativo patrimonio, ad eccezione di quelli espressamente riservati al Consiglio di

Indirizzo dalla legge o dallo Statuto.

2. Al Comitato Direttivo competono i seguenti compiti e funzioni:

- * provvedere alla gestione del patrimonio della Fondazione;
- * predisporre il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo, unitamente al Bilancio sociale e alle relative Relazioni;
- * nominare i Direttori e i Vice Direttori nonché i Responsabili dei Servizi comuni alle Strutture di pertinenza della Fondazione, determinandone compiti e responsabilità;
- * svolgere la funzione di datore di lavoro con le relative responsabilità anche in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro;
- * provvedere a tutti gli adempimenti in materia di sicurezza;
- * ottemperare alla normativa privacy, provvedendo a tutti i necessari adempimenti
- * accettare e/o rinunciare a eredità, lasciti, legati , donazioni, attribuzioni o dazioni;
- * proporre al Consiglio di indirizzo di disporre dei beni costituenti il Patrimonio di dotazione della Fondazione, acquistando in sostituzione beni più idonei a perseguirne le finalità;
- * provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dei beni costituenti il Patrimonio di gestione della Fondazione, agli atti di disposizione e alla modifica di destinazione d'uso relativi ai medesimi, assumendo ogni iniziativa utile e opportuna;
- * disporre l'acquisto e l'alienazione di beni mobili, compresi quelli

iscritti in pubblici registri;

* stipulare contratti di qualsiasi genere o tipo nell'interesse della Fondazione;

* predisporre ed approvare i Regolamenti interni.

3. Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza qualificata dei 3/4 per alienare, cedere, permutare e comunque disporre dei beni costituenti il Patrimonio di gestione della Fondazione e/o per acquistare beni immobili che andranno ad incrementare il Patrimonio di gestione medesimo.

4. Il Comitato Direttivo determina pertanto l'indirizzo gestionale della Fondazione, individuando gli obiettivi, i programmi da attuare e le risorse da destinare ai medesimi, che sottopone al Consiglio di indirizzo attraverso la proposta di bilancio di previsione.

5. Il Comitato direttivo può delegare specifiche funzioni ai singoli consiglieri e/o conferire procura a componenti delle Direzioni o a terzi, con le modalità e nei limiti indicati nella delibera di nomina. I soggetti delegati devono riferire al Comitato Direttivo dell'attività svolta nell'esercizio della delega.

ARTICOLO 16. ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE

1. L'organo di controllo legale e contabile è nominato dal Consiglio di Indirizzo, dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

2. L'Organo di controllo può essere rappresentato da una soluzione monocratica o da un Collegio composto da 3 (tre) membri.

3. Deve essere composto da professionisti iscritti nel Registro dei Revisori Legali e/o nell'Albo dei commercialisti e degli esperti contabili e comunque aventi i requisiti di Legge.

4. L'Organo di controllo può assistere alle sedute del Consiglio di Indirizzo senza diritto di voto.

5. Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno il Consiglio di Indirizzo nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione, iscritti nell'apposito registro.

6. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra i revisori legali, iscritti nell'apposito registro.

7. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si richiama la normativa vigente.

TITOLO III

ARTICOLO 17. BILANCIO

1. L'esercizio sociale si apre al 1° gennaio si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

2. II Comitato Direttivo predispone la Relazione e lo schema di bilancio preventivo e di Bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di indirizzo.

3. Il Bilancio consuntivo deve essere approvato dal Consiglio di Indirizzo, sentita la relazione dell'Organo di controllo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, salvo necessità di

proroga fino a sei mesi.

4. Il Consiglio di Indirizzo approva, entro la fine del mese di Novembre, il documento programmatico previsionale relativo all'esercizio successivo.

ARTICOLO 18. COLLEGIO ARBITRALE

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la Fondazione e il Consiglio di Indirizzo, il Comitato Direttivo, l'Organo di controllo e/o tra i singoli componenti degli Organi stessi in merito all'applicazione e/o all'interpretazione del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti statutari nonché sulla validità degli atti amministrativi assunti dovrà essere rimessa, salvo i casi espressamente vietati dalla legge, ad un Arbitro unico.

2. Alla nomina dell'Arbitro unico provvede il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della circoscrizione di Torino entro 30 (trenta) giorni dal deposito dell'istanza di nomina da parte dell'interessato più diligente.

3. In difetto di nomina entro tale termine, provvederà alla nomina il Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte più diligente.

4. L'Arbitro unico deciderà in via rituale e secondo diritto.

ARTICOLO 19. SCIoglIMENTO

In caso di scioglimento, per qualunque causa, la Fondazione, esperita la fase di liquidazione, ha l'obbligo di devolvere il patrimonio

residuo prioritariamente alla Diocesi di Pinerolo e/o ad altro/altri enti di terzo settore per l'utilizzo a fini socio-assistenziali, comunque in conformità alle disposizioni normative vigenti.

ARTICOLO 20. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si osservano le vigenti disposizioni di legge.

Firmato in originale: DERIO OLIVERO - ENRICO ORTALI NOTAIO.